

Publicato il 16/04/2021

N. 00253/2021 REG.PROV.CAU.
N. 00644/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 644 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Paolo Perrone, con domicilio
digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Montalto Uffugo non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia, anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.,
dell'ordinanza contingibile ed urgente n. 1558 del 14/4/2021 del Sindaco del
Comune di Montalto Uffugo (CS), pubblicata sul sito internet del Comune di
Montalto Uffugo in pari data, con la quale è stata disposta dal 14 aprile 2021
al 24 aprile 2021 (compreso) la sospensione dell'attività didattica in presenza
di tutte le Istituzioni Scolastiche della città di Montalto Uffugo, pubbliche e
private, compresi l'uso dei laboratori, per tutti gli alunni (scuole Statali e
paritarie), di ogni ordine e grado, demandando ai Dirigenti Scolastici, operanti
sul territorio montaltese, l'organizzazione della didattica a distanza, nonché di

ogni altro atto comunque connesso e/o consequenziale, ancorché non noto, nei cui confronti si fa riserva, sin d'ora, di motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 1/4/21 n.44, dal <<7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di

frequenza della scuola secondaria di primo grado>> ferma restando, in ipotesi di territori –come attualmente è il caso della Calabria e pertanto anche del Comune di Montalto Uffugo- ricadenti n zona “arancione”, l'applicazione del comma 2 del citato articolo relativamente alla didattica in presenza per il secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di 1° grado e alle forme flessibili di organizzazione del funzionamento delle scuole secondarie superiori meglio descritte nella norma in questione;

Considerato che, secondo l'articolo di legge citato, la soprariportata disposizione (primo periodo del comma 1) -anche a prescindere dal carattere intrinsecamente assorbente del regime di misure di contenimento e contrasto per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 proprio della zona “arancione”- <<non può essere derogata da provvedimenti>>, fra gli altri, <<dei Sindaci>> e che tale deroga <<è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica>> e che eventuali provvedimenti derogatori devono essere <<motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio>>;

Ritenuto che la “ratio” della disposizione di legge in parola è quella di sottrarre il più possibile l’attività didattica in presenza, perfino nelle zone “rosse”, ad interventi sindacali contingibili ed urgenti (poteri di per sé dai presupposti già stringenti) posti in essere in assenza di emergenze in atto o di analoghi rischi, estremamente elevati, tutti in ogni caso inerenti la popolazione scolastica;

Considerato che tale disposizione presuppone, sul piano istruttorio e quindi della dimostrazione del requisito della eccezionale e straordinaria necessità giustificativo dell’ordinanza sindacale contingibile ed urgente, previa espressa e specifica interlocuzione da parte del sindaco con la competente autorità sanitaria, una precisa contestualizzazione della dinamica di crescita dei contagi in relazione alle scuole al fine di un riscontro dell’effettiva, attuale presenza -nelle scuole medesime- di focolai o quanto meno di univoci elementi rivelatori di un rischio <<estremamente elevato>> del virus o di sue varianti, appunto, <<nella popolazione scolastica>>;

Ritenuto che, viceversa, nel caso di specie il Sindaco del Comune di Montalto Uffugo, località ricadente in zona, quella arancione, che consente alla vita sociale e alle attività economiche la fruizione di spazi di agibilità ben più ampi della zona rossa, oltre a non acquisire il parere della competente ASP, si è limitato ad illustrare situazioni di difficoltà note, di livello provinciale, specialmente nel funzionamento dei servizi sanitari ivi inclusi quelli di tracciamento dei contagi da parte dei competenti uffici sanitari deputati alla prevenzione e comuni a diversi altri centri del medesimo territorio provinciale limitandosi, per quanto concerne invece lo specifico profilo scolastico, a fare presente che i contagi nella popolazione studentesca non sono numericamente rilevanti e ad enunciare la mera preoccupazione che gli stessi <<potrebbero espandersi>> stante anche la presenza, non meglio specificata, di varianti SARS COVID;

Ritenuto che, pertanto, sussistono i profili di *fumus boni iuris* ravvisati dai ricorrenti nell'odierno gravame (in particolare nel primo motivo di ricorso) con richiamo altresì alla ormai copiosa giurisprudenza di questo Tribunale in materia di ordinanze regionali e sindacali disponenti la chiusura delle scuole nel corrente periodo epidemico (cfr. Decreto Cautelare Pres. TAR Calabria-Catanzaro n.216 dell'8/4/21; TAR Calabria, Catanzaro, sentenze nn.2075 e 2077 del 2020) con la conseguenza che il provvedimento impugnato non appare "prima facie" legittimo;

Ritenuto sussistente il requisito del pregiudizio nella consistenza richiesta dall'art. 56 c.p.a. con riferimento alla lesione del diritto all'istruzione nella sua forma ordinariamente prevista in presenza e tenuti presenti i limiti della didattica a distanza, oltre che per la sua limitata utilità per gli scolari più piccoli, anche sotto il non secondario aspetto della non piena disponibilità da parte di tutte le famiglie dei necessari dispositivi elettronici e della possibilità d'una efficiente connessione.

P.Q.M.

Accoglie la suindicata istanza di misure cautelari monocratiche provvisorie e, per l'effetto, sospende l'atto impugnato relativamente alla statuizione inerente la sospensione della didattica in presenza di tutte le scuole, pubbliche e private -compreso l'uso dei laboratori- e di ogni ordine e grado, del comune intimato prevista fino al 24/4/21 compreso.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 maggio 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 16 aprile 2021.

**Il Presidente
Giancarlo Pennetti**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.